



Città di Mesagne

Area Sviluppo Economico
Ufficio SUAP



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
di dilavamento rivenienti dall'insediamento di proprietà della LINDOSAN
S.p.A., sito in Via Appia Km. 708,800, zona PIP – 72023 Mesagne,
ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 03 del 29/08/2016

IL CAPO AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA l'istanza acquisita tramite PEC il 27/02/2015, dal Sig. FANALES Alessandro, nato a Lecce il 11/04/1963, residente a Lecce in via Padre Bonaventura Da Lama, n. 6, in qualità di Legale Rappresentante della LINDOSAN S.p.A. con sede legale e insediamento in via Appia Km. 708,800, zona P.I.P. – 72023 Mesagne (P. IVA 01897350748), con la quale è stata chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dal succitato insediamento, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.

VERIFICATI i sotto elencati atti istruttori:

- a) Domanda A.U.A.;
- b) Autocertificazione DPR n. 445 del 28/12/2000 – sostanze pericolose;
- c) Asseverazione pubblica fognatura;
- d) Dichiarazione art. 2 D.M. 18/04/2005 PMI – NO AIA;
- e) Dichiarazione anticorruzione;
- f) Dichiarazione liberatoria privacy;
- g) Descrizione dettagliata dell'attività svolta;
- h) Documento identità sig. FANALES;
- i) Contratto di locazione immobile;
- j) Descrizione del ciclo produttivo;
- k) Certificato CCIAA;
- l) Relazione tecnica;
- m) Attestazione dell'avvenuto versamento di € 200,00.

VISTA la nota del 24/09/2015, prot. n. 46592, con la quale si chiede alla Ditta di integrare la documentazione mancante;

ACQUISITA dalla Ditta la documentazione integrativa con nota acquisita tramite PEC del 04/03/2016, prot. n. 5919, necessaria al completamento dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'estratto del Provvedimento Dirigenziale di autorizzazione provinciale n. 85 del 04/08/2016, emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, Ing. Pasquale EPIFANI, in favore della LINDOSAN S.p.A. inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'insediamento, sito in via Appia Km.

708,800, zona P.I.P. – Mesagne ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

VISTO inoltre:

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- L. R. n. 17/00 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale", che, all'art. 28 comma 1 lett. C), attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della L. R. n. 31 del 2 Maggio 1995";
- L. R. n. 17/07 "RECANTE "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Regolamento Regionale 04/06/2015, n. 15 pubblicato sul B.U.R.P. n. 78 suppl. del 05/06/2015;
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Il decreto sindacale n. 15 del 21/07/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile di Area ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

SI RILASCIA AUTORIZZA UNICA AMBIENTALE

al Sig. FANALES Alessandro, nato a Lecce il 11/04/1963 ed ivi residente in via Padre Bonaventura Da Lama, n. 6, in qualità di Legale Rappresentante della LINDOSAN S.p.A. con sede legale e insediamento in via Appia Km. 708,800, zona P.I.P. – 72023 Mesagne (P. IVA 01897350748), ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e della normativa nazionale e regionale di settore vigente in materia (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e R.R. n. 26/2013), ad effettuare lo scarico negli strati superficiali del suolo mediante bacino drenante attestato in zona anidra ed il recupero per innaffiamento delle aree investite a verde, delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dai piazzali del suddetto insediamento **con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione provinciale n. 85/20016.**

SI DA ATTO che il titolare dello scarico è il Sig. FANALES Alessandro, nato a Lecce il 11/04/1963, residente a Lecce in via Padre Bonaventura Da Lama, n. 6, in qualità di Legale Rappresentante della LINDOSAN S.p.A. con sede legale e insediamento in via Appia Km. 708,800, zona P.I.P. – 72023 Mesagne.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata, con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, alle condizioni, alle modalità e con le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nell'Estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 85 del 04/08/2016, che diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

DISPONE

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della LINDOSAN S.p.A. con sede legale e insediamento in via Appia Km. 708,800, zona P.I.P. – 72023 Mesagne.



Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

- Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle procedure previste dal 278 del D. Lgs n. 152/2006 e s. m. i., oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e di cui al Titolo VI della parte quarta del medesimo decreto legislativo;
- Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
 - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008);
 - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
 - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).

Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato:

- 1) Al Sig. FANALES Alessandro, nato a Lecce il 11/04/1963 e residente a Lecce in via Padre Bonaventura Da Lama, n. 6, in qualità di Legale Rappresentante della LINDOSAN S.p.A. con sede legale e insediamento in via Appia Km. 708,800, zona P.I.P. - 72023 Mesagne.;
- 2) Al Servizio ambiente ed ecologia della Provincia di Brindisi servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- 3) Al Comandante della Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza provincia@pec.provincia.brindisi.it


Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica. -

Dalla Residenza Municipale, li 5 SET 2016


IL CAPO AREA
(Dott.ssa Lucia BALDASSARRE)









PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 85 DEL 04-08-2016

Oggetto: Soc. Lindosan S.p.A. - Mesagne - Area P.I.P via Appia - Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rilasciata con D.D. n. 245 del 22/02/2006, successiva D.D. n. 309 del 01.03.2010 e Provvedimento n. 14 del 14.02.2014.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Vista/o/e/i

- l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Mesagne con nota n. 4989 del 27 febbraio 2015, trasmessa in pec. in data 05.03.2015 ed acquisita agli atti della Provincia con prot. AG n. 12464 del 06.03.2015 con la quale il Sig. FANALES Alessandro in qualità di legale rappresentante della Soc. LINDOSAN S.p.A., con sede legale e insediamento in Mesagne Zona P.I.P., Via Appia Km 708,800, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito semplicemente A.U.A.) per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, in zona anidra mediante bacino drenate, rilasciate con D.D. n. 245 del 22/02/2006, successiva D.D. n. 309 del 01.03.2010 e Provvedimento n. 14 del 14.02.2014, delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell'insediamento e riutilizzo per innaffiamento delle aree a verde di una parte delle predette acque preventivamente trattate mediante grigliatura dissabbiatura;
- la D.D. n. 245 del 22/02/2006 con la quale veniva rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dello stabilimento prima individuato, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del Decreto n. 282/CD/A 2003;
- la D.D. n. 309 del 01/03/2010 con la quale veniva rinnovata l'autorizzazione di cui sopra;
- il provvedimento di autorizzazione dirigenziale n. 14 del 14.02.2014, con la quale venivano rinnovate le predette autorizzazioni in scadenza sempre ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del Decreto n. 282/CD/A 2003;
- la nota di richiesta integrazione documenti prot. n. 46592 del 24.09.2015;
- Le integrazioni trasmesse attraverso il SUAP del Comune di Mesagne con PEC del 04.03.2016;

Visto/a/e/i inoltre

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- l'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee";
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province, le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "chi inquina paga";
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;



- l'art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l'Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21/11/2003;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici; e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata dell'ambito dei procedimenti A.U.A.";
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.
- Preso atto, di quanto riportato nella documentazione agli atti e da quella integrativa prodotta in allegato all'istanza di rinnovo da parte del gestore dell'impianto, dalla quale si rileva che:
 - a) *Trattasi di un insediamento già esistente, con impianti già realizzati e autorizzati, per il quale è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione attraverso l'A.U.A., la superficie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento in argomento è superiore a 5.000 mq (13.000 mq circa) rientrando nei casi previsti dall'art. 15 comma 3 del R.R. 26/2013 per i quali il proponente è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, come si rileva a pag. 2 della relazione tecnica integrativa prodotta;*
 - b) *L'attività non rientra tra quelle riportate all'art. 8 del R.R. 26/2013 e pertanto ricade nelle attività regolate al Capo I del predetto regolamento, come indicato nella richiesta d'autorizzazione e come evidenziato a pag. 4 della relazione tecnica integrativa;*
 - c) *sulle superfici impermeabilizzate dell'insediamento della LINDOSAN S.p.A., esterne ai locali destinati a lavanderia industriale, non sono depositate né si movimentano sostanze di cui alla Tab. 3A e 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006, come da dichiarazione in data 26.01.2015 unita agli atti;*
 - d) *le acque meteoriche di dilavamento vengono immesse negli strati superficiali del sottosuolo, a mezzo di bacino drenante, lungo 15,00 metri, largo 10,20 metri e profondo 4,00 metri, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura;*



- e) *l'intervento di adeguamento al R.R. 26/2013 prevede la realizzazione di una vasca d'accumulo delle acque di dilavamento trattate per il successivo riutilizzo per innaffiare le aree a verde, di volume pari a circa 6,00 mc come riportato a pag. 6 della relazione tecnica integrativa;*
- f) *le immissioni di tali acque meteoriche, attraverso bacino drenante, sono effettuate nei primi 4 mt. di profondità a partire dal piano di campagna, garantendo un franco di sicurezza per la tutela e protezione della falda profonda sotterranea di circa 46 mt., se si considera che la stessa falda profonda rinviene a circa 50 mt dal piano di campagna, come si rileva dalla relazione geologica ed idrogeologica agli atti e secondo quanto già riportato nell'autorizzazione n. 14 del 14.02.2014;*
- g) *lo scarico avviene a distanze superiori a 200 mt dalle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, secondo quanto riportato a pag. 6 della relazione tecnica integrativa;*
- h) *le attività presenti sono quelle di Lavanderia industriale che eroga servizi di noleggio e lavaggio di biancheria per i settori: alberghiero, ristorazione e sanitario e tutte le attività sono svolte interamente all'interno del capannone, come riportato a pag. 1 della relazione integrativa che descrive il ciclo di produzione;*
- i) *le coordinate geografiche dello scarico come risulta dalla relazione sono le seguenti:*
X 739165 - Y 4494753

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato:

- di poter accogliere la richiesta di autorizzazione di che trattasi relativa allo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del suolo, mediante bacino drenante e riutilizzo per innaffiamento delle aree a verde, rivenienti dai piazzali di transito dell'insediamento della Soc. LINDOSAN S.p.A., previo trattamento primario di grigliatura, dissabbiatura, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 del R.R. 26/2013 e con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio precedente, la stessa è risultata conforme a quanto prescritto dalla vigente normativa innanzi richiamata;
- Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;
- Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- la Soc. LINDOSAN S.p.A con sede e stabilimento nella Zona P.I.P. di Mesagne, Via Appia Km 708,800, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della normativa nazionale e regionale di settore vigente in materia, ad effettuare lo scarico negli strati superficiali del suolo mediante bacino drenante attestato in zona anidra ed il recupero per innaffiamento delle aree investite a verde, delle acque meteoriche di dilavamento previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura, delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dai piazzali dell'insediamento suddetto con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- da atto, sulla base della documentazione prodotta, che il titolare dello scarico delle acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate dello stabilimento di che trattasi è il FANALES Alessandro come sopra identificato;
- il presente provvedimento ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesagne fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite del SUAP dello stesso Comune, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento



da cui possa derivare uno scarico e/o immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello autorizzato. Ai fini del rinnovo il titolare, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59. L'esercizio dell'attività di scarico delle acque meteoriche, potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.

Stabilisce:

- che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. **rispettare** le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* con particolare riferimento a:
 - obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge;
 - il divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri dalle opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
 2. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
 3. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
 4. **garantire** una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
 5. **smaltire** i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (*grigliatura, dissabbiatura e disoleazione*) nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii. che detta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;
 6. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche**;
 7. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
 8. **evitare** in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano



riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale statale, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;

9. **comunicare**, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
10. **presentare** domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 7 marzo 2013, n. 59, allorché l'azienda intende effettuare una modifica sostanziale;
11. **fornire** le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
12. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto da cui si origina lo scarico;

– **La Soc. richiedente:**

è autorizzata a realizzare le opere occorrenti (vasca d'accumulo per il riutilizzo da 6 mc) per l'adeguamento al R.R. 26/2013, inerenti l'aspetto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio equipollente, ove necessario;

è tenuta altresì ad informare la Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo e trasmettere contestualmente i relativi permessi a costruire o titoli edilizi equipollenti, e i collaudi e/o certificazioni di regolare esecuzione delle opere stesse.

– **Di stabilire** che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto;

– La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

– In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;

– Le dichiarazioni rese dal Gestore e quanto rilevabile dagli elaborati e dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm ed ii, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).



- Il presente provvedimento ha efficacia in vigore delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività commerciale in argomento;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
 - Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.
 - Il presente provvedimento assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del DPR n. 59 del 13/03/2013 da parte del SUAP del Comune di Mesagne, che comunque dovrà essere rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso.
 - Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
 - Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - al S.U.A.P. del Comune di Mesagne per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del DPR n. 59 del 13/03/2013.
 - Il S.U.A.P. del Comune di Mesagne, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:
 - al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
 - alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza provincia@pec.provincia.brindisi.it
 - Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

- Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 03.08.2016

F.to Il Responsabile del Procedimento
p.i. Cosimo Grassi

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 03.08.2016

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani



